

FIMMGTO-NOTIZIE

Newsletter della Sezione Provinciale del Sindacato dei Medici di Medicina Generale

LA SEGRETERIA PROVINCIALE INFORMA
a cura di Ivana Garione e Aldo Mozzone

Caro Collega,
sul Sito Nazionale si segnala che, per evitare sanzioni, è opportuno che esponiamo nei nostri ambulatori il Cartello di divieto antifumo previsto dalla vigente normativa. In allegato troverai il Cartello regolamentare (in formato PDF) che potrai stampare e anche il testo che compare sul Sito Nazionale.

Martedì 17.07.2007 si è svolto il primo incontro del Coordinamento Fiduciari del nostro Sindacato dopo le recenti elezioni. Sono stati trattati numerosi problemi di carattere locale. Ad esempio un'ampia discussione si è sviluppata sull'utilizzo degli incentivi previsti dall'Accordo Regionale per le attività progettuali nelle singole ASL. Si segnala con soddisfazione che, su dieci rappresentanti di ASL, ben quattro erano donne (le titolari Ivana Garione ed Elena Boiero e i vice fiduciari Marina Musso e Stefania Mana). Un segno del cambiamento.

Ti chiediamo di collaborare inviandoci osservazioni, domande, proposte al seguente indirizzo di posta elettronica: fimmgto@sinet.it
Risponderemo a tutti e quando le domande toccheranno aspetti di interesse comune, pubblicheremo le risposte su FIMMGTO-NOTIZIE.

FIMMGTO-NOTIZIE è inviato esclusivamente agli iscritti FIMMG.

Obbligo di esposizione del cartello di divieto di fumo negli studi aperti al pubblico

In seguito a segnalazioni che ci vengono fatte di sanzioni economiche comminate e contenziosi aperti sul rispetto della legge antifumo, ricordiamo che l'art. 51 della Legge 3/2003, al comma 1 recita: "è vietato fumare nei locali chiusi ad eccezione di: a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico.

Il divieto di fumo si applica, quindi, anche negli studi professionali, come ad esempio quello di un avvocato, un commercialista, un ingegnere, un medico, ecc.

Requisiti dei cartelli di divieto di fumo

I cartelli che evidenziano il divieto di fumare devono risultare adeguatamente visibili, e riportare la scritta "VIETATO FUMARE", integrata dalle seguenti indicazioni:

- La prescrizione di legge (art. 51 della Legge 3/2003);
- Le sanzioni applicabili ai contravventori;
- I soggetti a cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e quelli cui compete accertare le infrazioni.

Bisogna apporre un cartello completo con tutte le indicazioni, ben in vista all'ingresso e, negli altri locali, cartelli semplici con il solo richiamo al divieto di fumo.

Sono previste dalla legge le dimensioni minime e massime dei cartelli, i colori o la presenza di un logo?

Il comma 7 del DPCM 23 dicembre 2003 precisa solo che i cartelli devono essere adeguatamente visibili. Il Dlgs 493/1996, applicativo della L. 626/1994, prevede peraltro specifiche caratteristiche di forma, colore e dimensione per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro. Nello specifico occorre tenere conto che:

- va utilizzato il colore rosso per la scritta "VIETATO FUMARE" in quanto si tratta di un segnale di divieto;
- i pittogrammi devono risultare conformi a quanto indicato nell'Allegato II al DLgs 493/1996;
- per le dimensioni si fa riferimento alla seguente formula: $A > L^2/2000$ Ove A rappresenta la superficie del cartello espressa in m² ed L è la distanza, misurata in metri, alla quale il cartello deve essere ancora riconoscibile;
- la formula è applicabile fino ad una distanza di circa 50 metri;
- ad esempio il logo di divieto di fumo inserito in un cartello di dimensioni UNI-A4 (210 x 297 mm) risulta adeguatamente visibile fino a distanze ca. 3 m se il diametro del logo ha le dimensioni di un cerchio di 7,0 cm di diametro.

Nelle strutture con più locali, oltre al cartello con le caratteristiche sopra riportate da situare nei luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza, sono adottabili cartelli con la sola scritta «VIETATO FUMARE».

VIETATO FUMARE

Legge 16 Gennaio 2003 n. 3, art. 51 "Tutela della salute dei non fumatori"



Sanzione amministrativa da 27,50 € a 275,00 €.

La misura della sanzione è raddoppiata se la violazione avviene in presenza di donna in evidente stato di gravidanza e di lattanti e bambini fino a 12 anni.

Addetto alla vigilanza sull'osservanza del divieto:

Sig. _____

Autorità competente ad accertare e contestare le infrazioni:

Polizia Amministrativa locale, *Guardie Giurate*, Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.